

Procedimento N. 8893/2023
Tribunale di Milano – Sezione III Civile

contro

(valutazione quote Tradingoil srl)

G.E. Dott. Roberto Angelini

Relazione dell'esperto
Dott.ssa Barbara Pravettoni

INDICE DEGLI ARGOMENTI

<i>Oggetto dell'incarico</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Limiti allo svolgimento dell'incarico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Elementi distintivi della Tradingoil srl</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Metodo di valutazione utilizzato e valutazione Tradingoil srl</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Prestazioni accessorie connesse alle quote e limitazioni alla trasferibilità delle quote</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Conclusioni</i>	<i>pag. 13</i>

Oggetto dell'incarico

In data 18/04/2024 il Giudice Dott. Roberto Angelini nominava la scrivente Dott.ssa Barbara Pravettoni quale esperto per la stima del valore della partecipazione societaria oggetto di pignoramento posseduta da *** nella società Tradingoil srl, conferendo il seguente incarico: *“Dica l'esperto, esaminati gli atti e i documenti della procedura, l'atto costitutivo, lo statuto, gli eventuali bilanci approvati, le scritture contabili, ed ogni altro atto o documento ritenuto utile della Tradingoil srl, esperito ogni necessario accertamento, quale sia il valore corrente ed economico delle quote della predetta società, di cui è titolare ***. Indichi inoltre se alle predette quote siano connesse prestazioni accessorie e se risultino limitazioni alla loro trasferibilità, enunciandone il contenuto.”*

All'udienza del 18 aprile 2024 la sottoscritta accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito.

Limiti allo svolgimento dell'incarico

In data 2 aprile 2024 veniva inviata e-mail pec alla società con la richiesta all'amministratore unico in carica, ***, della produzione della documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

La scrivente veniva contattata sia dal *** che dall'avv.to *** ai quali venivano chiarite le motivazioni della richiesta.

In data 21 maggio 2024 veniva inviato un sollecito; alla data odierna la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico non è stata consegnata.

La società è stata costituita in data 6 novembre 2019 e risulta aver depositato solamente il bilancio dell'annualità 2020.

La presente consulenza tecnica è quindi condizionata dall'assenza di bilanci della società interessata successivi all'annualità 2020. Non è stato prodotto alcuno dei seguenti documenti richiesti all'amministratore unico:

- copia dei bilanci esercizi 2023-2022-2021-2020-2019;
- bilancio di verifica con schede di tutti i conti esercizi 2023-2022-2021-2020-2019;
- copia del libro dei cespiti ammortizzabili, del libro inventari, e dettaglio degli ammortamenti effettuati nei bilanci al 31/12/2023, 31/12/2022, 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019;
- copia dei modelli unico relativi ai redditi anni 2022-2021-2020-2019;
- libro giornale esercizi 2023-2022-2021-2020-2019;
- copia e/c bancari al 31/12/2023 con riconciliazione con schede contabili;
- situazione patrimoniale al 31/03/2024 con schede di tutti i conti;

- copia e/c bancari al 31/03/2024 con riconciliazione con schede contabili;
- libro verbali assemblee;
- copia di tutti i contratti di leasing, locazione e noleggio che la società ha eventualmente in essere;
- copia dei contratti di mutuo e finanziamento eventualmente contratti dalla società;
- ogni altra notizia ed informazione utile al fine di fornire allo scrivente un “quadro fedele” della società per poter procedere alla corretta esecuzione dell’incarico conferito dal Giudice;
- statuto;
- atto costitutivo;
- patti parasociali, se esistenti.

Il consulente tecnico ha provveduto quindi autonomamente ad acquisire dal Registro Imprese gli unici documenti reperibili: il bilancio 2020, una visura camerale, l’atto costitutivo e lo statuto della società. Per questi ultimi due documenti si è reso necessario procedere in autonomia nonostante sia stata avanzata richiesta, reiterata più volte ma rimasta inevasa, al Notaio Pensavalle Emanuele di Siracusa che aveva provveduto alla costituzione della società.

Elementi distintivi della Tradingoil srl

Dalla visura camerale aggiornata (allegato n. 1), dall'atto costitutivo (allegato n. 2) e dallo statuto (allegato n. 3) si è potuto rilevare che la società Tradingoil srl, ha come oggetto sociale, tra l'altro, il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, l'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di locali pubblici, self-services, bar, ristoranti, tavole calde e fredde, pizzerie e alberghi, la preparazione e la vendita di prodotti alimentari da asporto, la produzione e la vendita di gelati e di prodotti di pasticceria, con licenza di vendita di alcoolici e superalcoolici e con licenza altresì per l'esercizio di trattenimenti danzanti e concertini, il servizio di catering (ivi ricompresi tutti i servizi connessi a tale attività, quali l'organizzazione ed il noleggio di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del catering).

Dalla visura camerale sembrerebbe che l'attività prevalente della società sia il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati.

La società è stata costituita in data 6 novembre 2019 avanti al Notaio Emanuele Pensavalle di Siracusa ***; il capitale sociale venne stabilito in euro 10.000,00 ed una perizia giurata predisposta dal dott. Pasquale Iozzo consentì di destinare a riserva statutaria la restante parte del patrimonio sociale, valutato da detto perito in euro 704.335,00.

Dallo statuto (art. 6) risulta che la durata della società è illimitata.

La sede legale che inizialmente venne fissata in Barletta, via Enrico Fermi 34/36 è stata successivamente trasferita in data 11/01/2022 (atto trascritto il 01/03/2022) in Battipaglia (Sa) viale Giacomo Brodolini 26 e poi in data 08/09/2023 (atto trascritto il 18/09/2023) a Milano, ove attualmente si trova, in Piazza Velasca 8.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06040740653; numero REA: MI 2703781.

Il capitale sociale deliberato e sottoscritto ammonta ad euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00); dai documenti acquisiti non è stato possibile conoscere esattamente quando sia stato aumentato dagli iniziali euro 10.000,00 ai 510.000,00 indicati (con utilizzo della riserva statutaria) in bilancio e nella visura. Si rileva che l'ammontare di 510.000,00 appare già nel bilancio dell'esercizio 2019.

Il capitale sociale è posseduto da Zatar srl con sede in Milano Piazza Velasca 8, codice fiscale: 09227970960, titolare del 50 % delle quote pari ad euro 255.000,00, e da Carbone Antonio titolare delle quote corrispondenti al restante 50 % e pari ad euro 255.000,00; il tutto come risulta dalla visura camerale aggiornata (allegato n. 1).

La società è sempre stata amministrata dall'amministratore unico Carbone Antonio, nato a Minturno (LT) il 14/07/1965, domiciliato a Serravalle (San Marino) via Stefano Abate 5, codice fiscale: CRBNTN65L14F224N.

Metodo di valutazione utilizzato e valutazione quote Tradingoil srl

L'unico bilancio depositato (2020) è stato redatto nella c.d. forma micro che consente l'esposizione dei soli valori numerici, peraltro aggregati, e non fornisce alcuna informazione aggiuntiva in merito alla composizione di immobilizzazioni, crediti e debiti.

Nella seguente tabella vengono esposti i dati di stato patrimoniale rappresentati in detto bilancio, che espone come raffronto l'anno precedente (2019).

Descrizione	2019	2020
Disponibilità Liquide	-	-
Rimanenze	-	-
Crediti	701.158	1.109.041
Ratei e Risconti Attivi	-	-
Immobilizzazioni Immateriali	13.405	10.724
Immobilizzazioni Materiali	930	744
TOTALE ATTIVO	715.493	1.120.509
Debiti	10.481	332.508
Fondo TFR e di Quiescenza	-	-
Altri Fondi	-	-
Ratei e Risconti Passivi	-	-
MEZZI PROPRI	705.012	788.001
TOTALE PASSIVO	715.493	1.120.509

I valori di conto economico, riclassificati dalla scrivente, sono invece esposti nella tabella seguente in forma scalare con evidenziazione del valore aggiunto, del margine operativo lordo, del reddito operativo e del risultato netto.

Descrizione	2019	2020
Ricavi da Vendite	-	410.850
Altri Ricavi	-	-
TOTALE RICAVI	-	410.850
Acquisti Netti	3.112	285.100
Servizi Esterni di Produzione	1.893	4.023
VALORE AGGIUNTO	- 5.005	121.727
Costo del Lavoro	-	-
Altri Costi	4.270	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	- 9.275	121.727
Ammortamenti	-	2.867
Accantonamenti	-	-
R.O.G.C.	- 9.275	118.860
Oneri(-)/Proventi Accessori(+)	1	-
REDDITO OPERATIVO	- 9.274	118.860
Oneri(-)/Proventi Finanziari(+)	- 49	- 786
Oneri(-)/Proventi Straordinari(+)	-	-
UTILE ANTE IMPOSTE	- 9.323	118.074
Imposta d' Esercizio	-	33.947
RISULTATO NETTO	- 9.323	84.127

Stante quanto precede non è stato possibile applicare alcuno dei metodi di valutazione che abitualmente vengono utilizzati e che sono generalmente validi per valutazioni globali di aziende in funzionamento. Pertanto, in assenza di qualsiasi documento contabile di supporto, in considerazione del fatto che l'ultimo bilancio analizzabile risulta troppo datato rispetto all'attualità e che il patrimonio netto esposto nel bilancio dell'esercizio 2020 (euro 788.001) risulta ben superiore rispetto al valore nominale del capitale (euro 510.000), si ritiene che l'unico valore attribuibile alle quote oggetto di pignoramento, in caso di un'eventuale vendita, sia quello

corrispondente al valore nominale delle stesse, e precisamente euro 255.000,00, pari al 50% del capitale sociale.

Prestazioni accessorie connesse alle quote e limitazioni alla trasferibilità delle quote

Dall'analisi dell'atto costitutivo (allegato n. 2) e dello statuto (allegato n. 3) non risulta che alle quote sociali siano connesse particolari prestazioni accessorie; sussistono invece limitazioni alla trasferibilità delle stesse.

L'articolo 7 stabilisce infatti che “- Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili per successione a causa di morte ed a titolo di liberalità nonché, per atto tra vivi a titolo oneroso, soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del socio. – In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione dovrà comunicare a ciascun socio e all'Organo amministrativo la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale offerta *deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Ciascun socio, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, potrà esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) il socio dovrà far pervenire al socio offerente e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente – a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dai cessionari. – Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio,*

la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. – Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto innanzi prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società."


Conclusioni

A fronte delle considerazioni effettuate ed in precedenza espresse, il valore delle **quote di partecipazione possedute da *** nella società Tradingoil srl, oggetto di pignoramento, risulta essere positivo per euro 255.000,00** (510.000,00 x 50%).

Non risulta che alle quote sociali siano connesse particolari prestazioni accessorie; sussistano invece limitazioni alla trasferibilità delle stesse in quanto l'art. 7 dello statuto prevede che *“Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili per successione a causa di morte ed a titolo di liberalità nonché, per atto tra vivi a titolo oneroso, soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del socio. – In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al Registro Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.”*

Milano, 10/07/2024

Con ossequio



Dott.ssa Barbara Pravettoni